



N. 1203/14 Sent. "Mon."

N. 1050/13 Reg. Not. Reato

N. 902/13 Reg. G. "U"

Data del deposito - 2 DIC. 2014

Data di irrevocab. _____

N. Reg. Esecuzione _____

N. Mod. 3/SG _____

Redatta Scheda II _____

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

RITO ABBREVIATO

(artt. 438 e segg., 549 c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico **Patrizia MEDICA**, nella udienza pubblica del **20 novembre 2014**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo a motivazione riservata ex art. 544/3° c.p.p. la seguente

SENTENZA

nei confronti del signor:

[REDACTED], nato il **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]**
[REDACTED] - Via **[REDACTED]** Dom. dichiarato.

contumace

IMPUTATO

Fasc. 902/13

per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, L. n: 638/1983 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della **[REDACTED]** e di datore di lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva il versamento all'IN.P.S. di Chieti delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi sotto indicati e per gli importi relativi:

N.	Periodi	Saldo DM in euro	Quote non versate in euro
1	Luglio 2008	59.519	13.846

2	Agosto 2008	49.549	12.503
3	Settembre 2008	51.582	12.969
4	Ottobre 2008	48.057	11.739
5	Novembre 2008	38.601	9.074
6	Dicembre 2008	95.519	20.737
7	Gennaio 2009	40.521	9.254
8	Marzo 2009	39.300	8.968
9	Maggio 2009	17.104	3.447
10	Giugno 2009	18.609	3.929
11	Luglio 2009	20.864	4.204
12	Agosto 2009	21.296	4.093
13	Settembre 2009	20.555	3.736
14	Ottobre 2009	5.690	1.734

In Chieti dal 16.08.2008 al 16.11.2009

Fisc. 1075/13

per il delitto p. c p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2, comma 1 bis, L. n: 638/1983 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della [REDACTED] di datore di lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva il versamento all'I.N.P.S. di Chieti delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi sotto indicati e per gli importi relativi:

N.	Periodi	Saldo DM in euro	Quote non versate in euro
1	Aprile 2008	11.002	2.841
2	Maggio 2008	10.132	2.843
3	Giugno 2008	9.580	2.638
4	Luglio 2008	13.869	3.454
5	Agosto 2008	9.939	2.529
6	Settembre 2008	14.553	3.577
7	Ottobre 2008	9.121	2.278
8	Novembre 2008	8.541	2.172
9	Dicembre 2008	19.889	4.823
10	Gennaio 2009	10.162	2.539
11	Febbraio 2009	6.191	1.646
12	Marzo 2009	9.272	2.295

13	Maggio 2009	5.145	1.330
14	Giugno 2009	3.590	1.041
15	Luglio 2009	2.162	531
16	Agosto 2009	1.021	260
17	Settembre 2009	4.003	866
18	Ottobre 2009	2.175	365
19	Novembre 2009	1.208	148

In Chieti dal 16.5.2008 al 16.12.2009

CONCLUSIONI

Il P.M.: assoluzione ex art. 530 co. 2 cpp..

Il Difensore dell'imputato (avv. Tomaso Cortesi di fiducia assente e avv. Luca Scaricacioli di fiducia): assoluzione; in subordine minimo della pena.

IL CASO.it

Motivazione

[REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED] e della [REDACTED] veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 2 del DL 463/83 convertito in legge 638 del 1983, per aver omesso di versare le somme trattenute sulle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti, dal mese di luglio 2008 al mese di ottobre 2009, per un importo complessivo di € 118.499,00 e di € 38.176,00.

Amnesso il rito abbreviato richiesto dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, era stato acquisito il fascicolo delle indagini preliminari e la relazione redatta dal consulente dell'imputato.

Dall'esame della documentazione prodotta dal P.M., risulta che l'imputato quale legale rappresentante della ditte sopra indicate, aveva omesso di versare all'INPS le somme trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, importi tutti indicati nei prospetti acquisiti agli atti.

Era poi emerso, dall'esame della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato ed in particolare dalla relazione redatta dal dott. [REDACTED], che l'imputato, quale amministratore unico della società, aveva depositato in data 23.9.09 richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ex art. 160 LF.

La società era stata poi dichiarata fallita con sentenza del 28.04.11.

Con riferimento alle cause che avevano portato al fallimento della società il consulente, nell'allegata relazione, evidenziava e documentava che le società, amministrato dall'imputato, si erano trovate a far fronte alla grave crisi economica che aveva investito il settore automobilistico, destinatario della produzione aziendale, crisi iniziata nel 2008 e che ancora perdura.

Per far fronte a tali difficoltà, la società aveva prima ceduto ad una società di leasing il patrimonio immobiliare del gruppo, provvedendo con la liquidità così ottenuta al pagamento dei debiti presso banche, enti e fornitori.

Perdurando la crisi e non riuscendo ad ottenere il pagamento della fatture emesse, la società, dopo la richiesta di ammissione al concordato preventivo, era stata dichiarata fallita.

A sostegno di quanto riferito evidenziava e documentava che i crediti vantati, per complessivi € 3.600.000,00 erano stati tutti azionati dal curatore fallimentare.

Accertato che il reato contestato, che consiste nel mancato versamento all'INPS delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all'INPS le ritenute effettuate nel periodo considerato, non può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi nei quali è possibile invocare l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere al versamento delle somme dovute.

Nel caso di specie, per quanto attiene alla crisi di liquidità, deve rilevarsi che la perdurante e grave crisi economica, che aveva investito le società e che era stata in un primo tempo fronteggiata con la vendita del patrimonio immobiliare, aveva inevitabilmente portato al fallimento della società, che non era riuscita a riscuotere i crediti maturati nei confronti della clientela.

Accertato che l'imputato aveva adottato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere al debito contratto nei confronti dell'INPS, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili, assolve l'imputato dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato (cfr Cass. Sez. III, 37301/14).

Motivazione riservata da depositare in giorni trenta.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpp, assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione in giorni trenta:

Chieti 20.11.2014

Il Giudice
Patrizia Medica

TRIBUNALE DI CHIETI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Chieti II - 2 DIC 2014
Il Funzionario Giudiziario
Paola GROSSI

